



COMUNE DI ROSOLINA

PROVINCIA DI ROVIGO

Municipio

45010 ROSOLINA (RO) Viale Marconi, 24
Codice Fiscale 8100458.029.6
<http://www.comune.rosolina.ro.it>

Tel. 0426/340195 – Telefax 0426/664285
Partita IVA 0068979.029.3
mailto: assistenza@comune.rosolina.ro.it

PEC: protocollo.comune.rosolina@pec.tuni.it



3° Settore

Servizio Assistenza

BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) ANNO 2014

Il Comune di Rosolina indice per l'anno 2014 il presente bando di concorso relativo all'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune di Rosolina nel periodo di efficacia della graduatoria, fatte salve eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della L.R. 02/04/1996 n.10 e successive modificazioni ed integrazioni.

Coloro i quali hanno già presentato domanda negli anni precedenti e siano tutt'ora interessati alla assegnazione di un alloggio di E.R.P., sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando, pena l'esclusione dalla graduatoria.

1) REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE (art.2 L.R. n.10/1996)

I richiedenti, per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di altri Stati è ammesso nei seguenti casi:
 - 1) straniero titolare di carta di soggiorno;
 - 2) straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Rosolina, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;
- d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore a € **24.793,00** (determinato con Decreto regionale n.7 del 31 gennaio 2014), importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli

operai e degli impiegati. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978 n.457, come sostituito dall'art.2, comma 14, del decreto-legge 23 marzo 1992 n.94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'articolo 8 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'articolo 10 del citato decreto" di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di euro 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di euro 3.098,74. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'art.21 della Legge 5 agosto 1978 n. 457.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4 e 5 dell'art.7 della L.R. n.10/1996. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;

- f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di E.R.P. eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- g) non occupare senza titolo un alloggio di E.R.P..

I lavoratori emigrati all'estero che intendono partecipare al concorso devono indicare, quale Comune prescelto, il Comune di Rosolina in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f) e g) da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzato dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

2) CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (art.7 L.R. n.10/96)

Le graduatorie di assegnazione degli alloggi di E.R.P. sono formate sulla base dei punteggi assegnati alle seguenti condizioni:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE:

- 1) presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamento ex Gescal:
 - 1.1) con anzianità di contribuzione fino ad cinque anni: **punti 1**
 - 1.2) con anzianità di contribuzione inferiore o uguale ad anni dieci: **punti 3**
 - 1.3) con anzianità di contribuzione superiore ad anni dieci: **punti 5**Il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato, è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento ex Gescal;

- 2) nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l'importo di una pensione minima INPS: **punti 4**
- 3) presenza del nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni: **punti 1**
- 4) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: **punti 4**

[Le condizioni di cui ai precedenti numeri 3) e 4) non sono tra loro cumulabili]

- 5) presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti: **punti 5**
(ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa)
- 6) nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: **punti 2**
- 7) nucleo familiare composto da 5 o più unità: **punti 2**
- 8) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: **punti 3**
- 9) coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 2**
- 10) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva: **punti 0,5 per anno fino ad un massimo di 5 punti;**
- 11) condizioni per particolari situazioni presenti nel territorio comunale:
 - 11.1) richiedente con contratto di locazione registrato, relativo all'alloggio occupato, il cui canone incida in misura superiore al 30 % del reddito annuo pro-capite quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi: **punti 4**
 - 11.2) persona sola, priva di alloggio, con problematiche di tipo psico-sociale, documentate dal servizio sociale comunale o dall'Azienda U.L.S.S., ma comunque in grado di impegnarsi per il proprio reinserimento sociale e per la quale l'alloggio è condizione indispensabile per la sua realizzazione: **punti 4**
 - 11.3) nuclei familiari, il cui richiedente, sia residente nel Comune alla data di pubblicazione:
 - da meno di 2 anni: **punti 1**
 - da oltre 2 anni e sino a 6 anni: **punti 2**
 - da oltre 6 anni e sino a 10 anni: **punti 3**
 - da oltre 10 anni: **punti 4**

[Le condizioni di cui ai numeri 11.1), 11.2) e 11.3) sono tra loro cumulabili fino ad un massimo di punti 8]

B) CONDIZIONI OGGETTIVE:

- 1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a:

- 1.1) abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'art.7, primo comma, numero 1, lettera a) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1035 e s.m.i.: **punti 5**
- 1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità: **punti 2**
- 1.3) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità: **punti 1**
- 1.4) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: **punti 1**

La condizione, di cui al numero 1.1) della presente lettera, non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale;

[Le condizioni di cui ai numeri 1.1) e 2.2) non sono tra loro cumulabili]

- 2) situazione di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:
 - 2.1) abitazione di alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:
 - 2.1.1) da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq.14: **punti 1**
 - 2.1.2) da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: **punti 2**
 - 2.2) abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art.7, primo comma, numero 4), lettera b) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1972, n.1035 e s.m.i: **punti 2**
 - 2.3) richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio, ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: **punti 5**

Per ciascuna classe di punteggio, le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo quanto stabilito all'art.5, comma 4, della L.R. n.10/1996.

I punteggi verranno attribuiti sulla base di quanto regolarmente dichiarato ed allegato alla domanda di assegnazione.

3) MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

La domanda in marca da bollo di € 16,00 dovrà essere redatta su apposito modulo disponibile presso il Comune di Rosolina – Ufficio Assistenza – corredata dai seguenti documenti:

3.A) Documenti attestanti il possesso dei requisiti per l'accesso ad alloggi di E.R.P.:

3.A.1 dichiarazione del datore di lavoro attestante che il richiedente presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Rosolina (solo per i residenti in altro Comune);

3.A.2 autocertificazione dello stato di famiglia (solo per i residenti in altro Comune);

3.A.3 certificato catastale nel caso di titolarità da parte dei componenti del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su beni immobili residenziali;

3.B) Documenti indispensabili per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- certificato attestante le condizioni di improprietà o di antigienicità, coabitazione, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio, rilasciato dall'autorità competente;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per coloro che intendono sposarsi entro un anno o comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- certificato che attesti la presenza di portatori di handicap o anziani non autosufficienti nel nucleo familiare, rilasciato da parte degli organi competenti;
- dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare attestante la condizione di lavoratore emigrato che intende rientrare in Italia ed indicante come Comune prescelto il Comune di Rosolina;
- dichiarazione di versamento ex Gescal (in alternativa estratto conto contributivo rilasciato dall'INPS) oppure lettera di licenziamento o documento che disponga la cassa integrazione;
- provvedimento ingiuntivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo di dipendente che fruisce di alloggio di servizio.

4) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire al Comune di Rosolina – Ufficio Assistenza – corredate dai documenti previsti al precedente punto 3) **dal 1° ottobre 2014 al 15 novembre 2014.**

5) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi espletata l'istruttoria delle domande pervenute.

Ai lavoratori emigrati all'estero verrà data notizia dell'avvenuta pubblicazione a mezzo raccomandata.

Gli interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio comunale, potranno inoltrare opposizione alla Commissione per l'assegnazione alloggi.

Il ricorso dovrà essere depositato presso il Comune di Rosolina – Ufficio Assistenza. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per proporre i ricorsi, Il Comune di Rosolina trasmetterà i ricorsi presentati unitamente alla graduatoria provvisoria alla Commissione di cui all'art. 6 L.R. n.10/1996, che provvederà a decidere sul ricorso medesimo sulla base dei documenti acquisiti e allegati allo stesso. Per gli emigrati all'estero il predetto termine è elevato a 45 giorni dalla data di invio della raccomandata. La graduatoria definitiva, esperite le priorità previste dalla L.R. n.10/1996, previa esecuzione dei sorteggi tra i richiedenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, verrà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. La graduatoria definitiva risultante dal presente bando conserva la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione fino a quando non verrà aggiornata con bando integrativo ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 10/1996. In ogni caso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, la validità della graduatoria definitiva non può essere superiore ai due anni successivi alla pubblicazione.

6) ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, è effettuata con ordinanza del Sindaco, tenendo conto dei metri quadrati di superficie utile di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

Non potrà essere assegnato un alloggio di superficie superiore a quanto stabilito dall'art. 9, comma 3, L.R. n.10/1996.

Qualora il Comune, prima della consegna dell'alloggio, accerti la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti prescritti dall'art. 2, L.R. n. 10/1996 il funzionario responsabile dovrà sospendere la consegna e trasmettere la relativa documentazione e le controdeduzioni dell'interessato alla

Commissione di cui al precedente punto 5). Sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione si adotteranno i provvedimenti consequenziali.

7) MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il canone degli alloggi, determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.10/1996, viene applicato con le modalità previste dalla stessa e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Con la partecipazione al bando gli aspiranti assegnatari autorizzano, per quanto necessario ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento, la verifica e la pubblicazione dei dati personali, anche "sensibili", contenuti nelle domande di assegnazione e nelle documentazioni ad esse allegate. Il trattamento dei dati avverrà da parte della Pubblica Amministrazione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e per le sole finalità previste dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica.

Rosolina, 15 settembre 2014